



AVVISO PUBBLICO

SOTTOMISURA 9.1: Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale



Sommario

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Nota introduttiva	4
Articolo 3 - Obiettivi	4
Articolo 4 - Ambito territoriale	5
Articolo 5 - Beneficiari	5
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità	5
Articolo 7 – Tipologia di interventi ammissibili ed indicazioni sulla loro esecuzione	6
Articolo 8 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto	7
Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda	8
Articolo 10 - Documentazione richiesta	9
Articolo 11 - Criteri di selezione	9
Articolo 12 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto	11
Articolo 13 – Avvio e realizzazione del PA.....	12
Articolo 14 – Pagamenti	12
Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento	13
Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura	14
Articolo 17 - Revisioni del PA e proroghe	14
Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni.....	15
Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni	15
Articolo 20 - Cause di forza maggiore	15
Articolo 21 - Il responsabile di procedimento	15
Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	15
Articolo 23 - Disposizioni finali	16
Articolo 24 – Allegati	17

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.

OP – AGEA: L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Beneficiari: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo.

Fasciolo aziendale: L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di sostegno e pagamento.

OP: Organizzazione di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e riconosciuta dalla Regione Basilicata

AOP: Associazione di Organizzazioni di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e riconosciuta dalla Regione Basilicata

PA: Piano Aziendale, contenente le informazioni relative al progetto da realizzare.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario provvedono ad aggiornare il Fascicolo Aziendale, compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica le domande di sostegno e pagamento.

Articolo 2 - Nota introduttiva

Il presente bando attiva la Sottomisura 9.1 del **PSR Basilicata 2014/2020**, la quale prevede il riconoscimento di un aiuto forfettario per l'avviamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori. Il sostegno finanziario viene erogato sulla base della produzione annuale effettivamente commercializzata. La dotazione finanziaria del bando è pari ad **€ 1.600.000,00**.

Articolo 3 - Obiettivi

La sottomisura 9.1 "Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale" vuole sostenere lo sviluppo di forme di aggregazione in quei comparti che, seppure presenti nella realtà regionale, sono poco o per niente organizzati.

Consente, pertanto, di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della Focus Area 3 A favorendo la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale e di soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F9 - "Stimolare e incentivare la creazione di reti e network e l'approccio di filiera",
- F10 - "Promuovere gli investimenti per la concentrazione dell'offerta, la prima lavorazione, lo stoccaggio delle produzioni e la logistica",
- F11 "Favorire le forme di commercializzazione che riducono la distanza con il mercato finale.

La costituzione di queste forme associative deve perseguire i seguenti scopi:

1. l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
2. la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
3. la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
4. altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Articolo 4 - Ambito territoriale

Gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 9.1 sono realizzati sull'intero territorio regionale.

Articolo 5 - Beneficiari

I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), ufficialmente riconosciute dalla Regione Basilicata, ai sensi della normativa vigente, con sede legale sul territorio regionale.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una AOP, le OP aderenti all'associazione non potranno presentare domanda di sostegno, pena nullità di entrambe le proposte progettuali.

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità

L'accesso alla presente sottomisura è consentito alle associazioni ed alle organizzazioni di produttori in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento del rilascio della domanda telematica di sostegno sulla piattaforma SIAN:

1. essere costituite da PMI, come definite ai sensi dell'art 2, del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dell'art. 2 dell'allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014;
2. essere ufficialmente riconosciute dalla Regione Basilicata ai sensi e degli artt. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013 nel rispetto dei Decreti MIPAAF vigenti per i vari settori;
3. presentare un piano di sviluppo aziendale che:
 - 3.1 abbia una durata al massimo pari ai cinque anni successivi a quello di riconoscimento dell'OP / AOP;
 - 3.2 persegua una o più finalità di cui al successivo Art. 7.

Non posso accedere al sostegno di cui alla sottomisura 9.1:

- a. le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione¹;
- b. le associazioni di organizzazioni di Produttori (AOP) e le organizzazioni di produttori (OP), riconosciute da oltre 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno o con un programma operativo approvato, ivi comprese le OP che intendono fondersi.

Non possono altresì accedere imprese in difficoltà di cui al Reg. CE 800/2008 e ss. mm. ii.

¹ a) organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
b) associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
c) gruppi, organizzazioni o associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Controlli sull'ammissibilità delle domande di sostegno

CONTROLLO DA ESEGUIRE	MODALITA' DI CONTROLLO
Verifica che l'impresa proponente occupi meno di 250 persone, abbia un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR	Accesso alle banche dati della CCIAA, bilanci e altri documenti sociali.
Verifica che l'impresa proponente sia ufficialmente riconosciuta dalla Regione Basilicata ai sensi e degli artt. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, mediante l'accesso alle banche dati informative e documentali della Regione Basilicata	Accesso alle banche dati informative e documentali della Regione Basilicata
Verifica che il PA abbia una durata al massimo quinquennale	Controllo del PA (documentale)
Verifica che il PA persegua le finalità di cui al successivo Articolo 7	Controllo del PA (documentale)
Verifica che il soggetto proponente non sia una associazione e organizzazione di produttori indicata al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione	Accesso alle banche dati della CCIAA, bilanci e altri documenti sociali.
Verifica che le associazioni di organizzazioni di Produttori (AOP) e le organizzazioni di produttori (OP) non siano state riconosciute da oltre 2 anni a far data dalla presentazione della domanda di sostegno o che non abbiano un programma operativo approvato, ivi comprese le OP che intendono fondersi	Accesso alle banche dati informative e documentali della Regione Basilicata
Verifica che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi del Reg. CE 800/2008 e ss. mm. ii.	Accesso alle banche dati della CCIAA, bilanci relativi ai due esercizi finanziari (se disponibili)

Ulteriori specifici controlli potranno essere eseguiti su esplicita richiesta dell'Organismo Pagatore.

Articolo 7 – Tipologia di interventi ammissibili ed indicazioni sulla loro esecuzione

Gli interventi previsti nel PA devono essere descritti analiticamente e perseguire una o più finalità della sottomisura 9.1 come di seguito riportate:

1. l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
2. la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
3. la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
4. altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

L'esecuzione degli interventi previsti nel PA dovrà essere dimostrata con apposita relazione tecnica annuale da allegare alle domande di pagamento annuali e sarà oggetto anche di eventuale verifica attraverso visita in azienda.

La relazione tecnica deve riportare in modo analitico i dettagli delle spese sostenute (numero e data delle fatture, riferimenti alle eventuali buste paga e modalità di pagamento). Tali informazioni permetteranno di dimostrare che le spese effettivamente sostenute sono coerenti con il PA approvato e con il punteggio assegnato al progetto.

Nel caso degli investimenti immateriali, la realizzazione degli interventi dovrà essere dimostrata non soltanto attraverso la documentazione contabile ma anche mediante la presentazione degli output prodotti, delle foto, dei registri presenze, dei contratti o qualsiasi altro strumento comprovante.

Si precisa che il PA deve avere durata non superiore ai cinque anni successivi al riconoscimento ed evidenziare in modo analitico la correlazione tra le finalità perseguite e le specifiche azioni previste.

Nel caso in cui il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni di produttori sia avvenuto nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario avrà diritto solo ai pagamenti annuali che decorrono dall'annualità in cui avviene la presentazione della domanda telematica di sostegno stessa. In tal caso la durata del PA dovrà essere pari al numero di annualità residue. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo Art. 8.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto

La dotazione finanziaria complessiva del bando sottomisura 9.1 è pari ad **€ 1.600.000,00**.

Il sostegno è concesso in conto capitale sotto forma di aiuto forfettario ed è erogato in rate annuali, per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione.

Il sostegno è limitato al 10% della produzione complessivamente commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento fino ad un massimo di € 100.000,00 all'anno, e quindi € 500.000,00 nel quinquennio.

Nel caso in cui il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni di produttori sia avvenuto nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario avrà diritto solo ai pagamenti annuali che decorrono dall'annualità in cui avviene la presentazione della domanda telematica di sostegno stessa.

In tal caso si applicano i tassi di sostegno, di cui alla successiva tabella, relativi alle annualità interessate.

ANNO DI RICONOSCIMENTO	SCADENZA QUINQUENNIO	DURATA DEL PA	SOSTEGNO PREVISTO				
			1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
2016	2020	3 ANNI			6% del valore della produzione commercializzata nel 2018 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2019</i>	4% del valore della produzione commercializzata nel 2019 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2020</i>	2% del valore della produzione commercializzata nel 2020 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2021</i>
2017	2021	4 ANNI		8% del valore della produzione commercializzata nel 2018 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2019</i>	6% del valore della produzione commercializzata nel 2019 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2020</i>	4% del valore della produzione commercializzata nel 2020 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2021</i>	2% del valore della produzione commercializzata nel 2021 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2022</i>
2018	2022	5 ANNI	10% del valore medio della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione ² <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2019</i>	8% del valore della produzione commercializzata nel 2019 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2020</i>	6% del valore della produzione commercializzata nel 2020 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2021</i>	4% del valore della produzione commercializzata nel 2021 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2022</i>	2% del valore della produzione commercializzata nel 2022 <i>Domanda di pagamento da presentare nel 2023</i>

La concessione dell'ultima rata è subordinata alla **verifica che gli obiettivi del PA siano stati realizzati**, pertanto sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del piano. **Il PA si considera attuato se il beneficiario ha realizzato tutte le azioni previste ed ha così raggiunto gli obiettivi prefissati, rispettando il cronoprogramma indicato.**

Dal sesto anno non sarà riconosciuto alcun sostegno.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto, da parte del rappresentante legale, è la costituzione, ovvero l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sulla piattaforma SIAN e potrà avvenire:

- per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA);
- per il tramite di tecnici abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La domanda di sostegno dovrà essere presentata a mezzo PEC nel rispetto della seguente tempistica

² Nel caso delle associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti la loro adesione, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

ATTIVITA'	SCADENZA
Rilascio della domanda telematica sul portale SIAN	Entro 180 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BUR del bando
Presentazione del PSA e della documentazione a corredo	Entro 10 giorni successivi al rilascio della domanda telematica

La documentazione di cui al successivo art. 10 dovrà pervenire entro le suddetta data esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **sottomisura_9_1@pec.regione.basilicata.it** in uno o più file in formato PDF firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente, nel rispetto della vigente normativa in tema di amministrazione digitale (D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.).

Come Oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura: **Bando sottomisura 9.1 – PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire**. Si raccomanda di inserire nel testo della PEC le indicazioni del mittente.

Articolo 10 - Documentazione richiesta

La documentazione da presentare via PEC è la seguente:

1. Domanda di aiuto generata dal portale SIAN;
2. Allegato 1 - Piano Aziendale, firmato in modo leggibile dal Rappresentante legale;
3. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
4. Delibera di approvazione da parte dell'organo competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) che autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda di sostegno;
5. Elenco aggiornato dei soci;
6. Bilancio o documenti contabili dell'organizzazione degli anni precedenti quello di presentazione della domanda, al fine di consentire la determinazione della produzione effettivamente commercializzata. Se non disponibili dovranno essere presentati i bilanci o documenti contabili dei singoli soci degli ultimi 3 anni o degli ultimi 5 se trattasi di OP nel settore forestale.

La documentazione dovrà pervenire in uno o più file in formato PDF firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'organizzazione proponente

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata anche a verificare per ogni singola domanda di aiuto, la presenza della suddetta documentazione.

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 2 determina la non ricevibilità e l'esclusione della domanda di aiuto. Gli altri documenti potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 241/90 e ss.mm.ii.

Articolo 11 - Criteri di selezione

Per l'accesso all'aiuto forfettario le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati di seguito riportati (approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa il 14/03/2016):

N.	Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Note
1	Qualità del piano aziendale, valutata in base agli obiettivi individuati e agli strumenti scelti per raggiungerli	Il piano aziendale sarà valutato in base all'entità dell'investimento:		
		Investimenti < € 100.000,00	5	
		Investimenti > € 100.000,00 e fino a € 150.000	8	
		Investimenti > € 150.000,00 e fino a € 250.000	11	
2	Coerenza del piano aziendale con gli obiettivi trasversali del programma: - Innovazione - Ambiente - Cambiamenti climatici e con le esigenze del comparto di appartenenza	Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa attinente ad investimenti relativi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici, rispetto alla spesa complessiva del progetto		
		dal 5 % al 20 %	5	
		>del 20 %	10	
		Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa attinente investimenti collegati alle esigenze specifiche del comparto di appartenenza della OP, rispetto alla spesa complessiva del progetto		
		dal 5 % al 20 %	5	
		>del 20 %	10	
3	Grado di rappresentatività e di aggregazione delle associazioni con la valutazione dei seguenti elementi:	<u>Valore della produzione commercializzata rapportata al parametro di riconoscimento (priorità a chi ha maggiore VPC)</u>	Max 15	Doppio Punti 11
		Alle OP che dimostreranno di possedere, rispetto al valore minimo di produzione commercializzata di cui ai Decreti Ministeriali di riferimento, un VPC pari rispettivamente al doppio, triplo, quadruplo, quintuplo ed oltre, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispettivamente di 11, 12, 13, 14 e 15 punti		Triplo Punti 12
				Quadruplo Punti 13
				Quintuplo Punti 14
				Oltre Punti 15
			<u>Numero di soci rapportato al parametro di riconoscimento (priorità a chi ha più soci)</u>	Max 15
		Alle OP che dimostreranno di possedere, rispetto al numero minimo di produttori di cui ai Decreti Ministeriali di riferimento, un numero di produttori pari rispettivamente al doppio, triplo, quadruplo, quintuplo ed oltre, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispettivamente di 11, 12, 13, 14 e 15 punti	Triplo Punti 12	
			Quadruplo Punti 13	
			Quintuplo Punti 14	
			Oltre Punti 15	
4	Richiedenti che aderiscono a regimi di qualità riconosciuta (Reg. UE 1305/2013 artt. 16 e 29)		Adesione ad uno o più regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari (art.16 Reg. UE 1305/2013)	12
		Adesione all'agricoltura biologica (art. 29 Reg. UE n. 1305/2013)	12	

N.	Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Note
5	Comparto produttivo interessato dagli interventi	OP comparto ortofrutticolo ed olivicolo punti 4; OP comparto vitivinicolo punti 8; OP altri comparti punti 12	12	

Il punteggio massimo è pari ad 100.

Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 20.

Priorità

A parità di punteggio si terrà conto rispettivamente delle seguenti priorità considerate nell'ordine di seguito riportato:

1. maggior VPC;
2. maggior numero di soci produttori.

Controlli finalizzati all'attribuzione dei punteggi

PRINCIPIO	CONTROLLO DA ESEGUIRE	MODALITA' DI CONTROLLO
1	Verifica dell'entità dell'investimento	Controllo del PA (documentale)
2	Verifica della percentuale della spesa attinente ad investimenti relativi all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici	Controllo del PA (documentale)
	Verifica della percentuale della spesa attinente investimenti collegati alle esigenze specifiche del comparto di appartenenza della OP	Controllo del PA (documentale)
3	Verifica della produzione commercializzata rapportata al parametro di riconoscimento (priorità a chi ha maggiore VPC)	Controllo della documentazione a corredo del PA (documentale)
	Verifica del numero di produttori	Controllo della documentazione a corredo del PA (documentale)
4	Verifica dell'aderenza ad uno o più regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari	Accesso alle banche dati informative e documentali della Regione Basilicata
	Verifica dell'aderenza all'agricoltura biologica (art. 29 Reg. UE n. 1305/2013)	
5	Verifica del comparto produttivo interessato dagli interventi	Controllo del PA (documentale)

Articolo 12 - Valutazione e selezione delle domande di aiuto

Le domande di sostegno pervenute sono istruite secondo le modalità di cui alle Disposizioni Attuative Regionali, ex D.G.R. 785/2017 e specifico manuale di istruttoria del RdS.

Al termine del processo di istruttoria viene pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://europa.basilicata.it/feasr>) contenente:

1. Domanda di sostegno pervenute
2. Domande di sostegno ammesse e finanziabili;
3. Domande di sostegno ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
4. Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni.

Entro **30 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è ammessa la presentazione del ricorso gerarchico, vale a dire al RdS. In caso di accoglimento dei ricorsi viene approvata la nuova graduatoria.

Articolo 13 – Avvio e realizzazione del PA

Il RdS predisporre e consegna al beneficiario il l'atto di concessione del sostegno.

Il beneficiario è avvertito dal RdS tramite annuncio sul sito del PSR Basilicata e comunicazione via PEC. Dopo 60 (sessanta) giorni consecutivi, il mancato ritiro dell'atto di concessione del sostegno equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione (fatto salvo cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS).

Il termine ultimo per la realizzazione dell'operazione, intesa come conclusione fisica (opere, forniture etc.) e finanziaria (ultimazione dei pagamenti ed acquisizione della relativa quietanza) della stessa, sarà fissato nell'atto di concessione del sostegno secondo quanto previsto nel cronoprogramma presentato dal beneficiario nella domanda di sostegno (e quindi non dal tempo massimo previsto dal Bando). Il tempo previsto per la realizzazione dell'operazione decorre dal giorno della firma dell'atto individuale di concessione del sostegno.

Resta inteso che l'avvio del PA, e quindi la realizzazione di alcune attività, potrà decorrere da una data precedente alla sottoscrizione dell'atto di concessione e successiva alla data del rilascio della domanda di sostegno telematica, senza che questo comporti obbligo per l'amministrazione in termini di finanziamento dell'operazione. In tal caso, l'avvio del PA dovrà essere notificato al RdS via PEC (sottomisura_9_1@pec.regione.basilicata.it) entro 30 giorni a far data dall'avvio.

Sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PA. Il termine ultimo per il completamento degli interventi previsti coincide con la data limite per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN. Tale data sarà individuata nell'atto di concessione del sostegno.

Articolo 14 – Pagamenti

Si premette che a fronte di un'unica domanda di sostegno, devono essere presentate tante domande di pagamento (SAL) per quante sono le annualità indicate nel PA.

Nello specifico, le domande di pagamento annuali devono essere generate telematicamente a seguito della realizzazione delle attività previste nel PA per ciascuna annualità entro e non oltre 30 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso di OP o AOP riconosciute nel 2018, la domanda di pagamento finale deve essere generata comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Le domande di pagamento devono essere trasmesse in forma cartacea o via PEC all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura - Corso Garibaldi (UECA), 139 - 85100 Potenza, in relazione alle disposizioni impartite dall'Ufficio competente. Si elenca di seguito la documentazione da presentare a corredo delle singole domande annuali di pagamento, fatto salvo specifiche esigenze dell'UECA.

DOMANDA DI PAGAMENTO		DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Domanda intermedie	Relativa a prima, seconda, terza e quarta annualita'	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di pagamento telematica rilasciata attraverso il SIAN - Bilancio d'esercizio approvato attraverso il quale evincere il valore della produzione effettivamente commercializzato nell'anno precedente; - Relazione tecnica annuale, redatta da tecnico abilitato, sullo stato di avanzamento del PA che includa: <ul style="list-style-type: none"> o descrizione degli interventi realizzati; o uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate con riferimento al cronoprogramma di cui alla sezione 3.1.6 del PA; o risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori di cui alla sezione 3.1.3 del PA; o il riepilogo analitico delle spese sostenute nell'annualità di riferimento (numero e data delle fatture, riferimenti alle eventuali buste paga, modalità e data del pagamento).
Domanda finale	Relativa a quinta ed ultima annualita'	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di pagamento telematica rilasciata attraverso il SIAN - Bilancio d'esercizio approvato attraverso il quale evincere il valore della produzione effettivamente commercializzato nell'anno precedente; - Relazione tecnica finale, redatta da tecnico abilitato, che includa: <ul style="list-style-type: none"> o descrizione degli interventi realizzati; o uno schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate con riferimento al cronoprogramma di cui alla sezione 3.1.6 del PA; o risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori di cui alla sezione 3.1.3 del PA; - il riepilogo analitico delle spese sostenute nell'annualità di riferimento (numero e data delle fatture, riferimenti alle eventuali buste paga, modalità e data del pagamento). - documentazione contabile attestante il completamento del PA (fattura, pagamento e liberatoria) relativa all'ultimo pagamento eseguito.

Resta inteso che l'erogazione dei singoli pagamenti annuali è subordinata alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel cronoprogramma del PA.

La mancata realizzazione delle attività previste nel progetto e/o la mancata presentazione delle domande di pagamento successive alla prima, per qualsiasi ragione, sarà assoggettata al regime sanzionatorio previsto dalle procedure regionali.

Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento

Le procedure per i controlli della domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore e dall'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA).

Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura

La firma dell'atto individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

- obbligo di mantenimento dei requisiti di riconoscimento;
- obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di Stabilità delle operazioni (Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
- obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
- obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico-contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura finanziata;
- obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
- obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento ;
- obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno;
- obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito PSR , compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea , della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
- obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
- obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014.

Articolo 17 - Revisioni del PA e proroghe

Nel corso dell'attuazione di un'operazione potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a revisioni del PA o a proroghe.

Revisioni del PA

Si fa riferimento a cambiamenti rispetto al piano originale che non comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che non inficino la finanziabilità stessa.

Non saranno ammesse revisioni in sanatoria (vale a dire revisioni richieste dopo aver eseguito le attività o richieste dopo la scadenza dell'atto individuale di sostegno), fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (art. 2 Reg. UE 1306/2013). Le revisioni saranno concesse previa nota del RdS e del RdP. **Tali revisioni implicano la presentazione di un nuovo PA che dimostri il diverso rendimento globale dell'azienda.**

Proroghe

È consentita la concessione di una sola proroga per un periodo di tempo pari a sei mesi, purché la richiesta sia adeguatamente motivata, successivamente l'operazione entra nel regime sanzionatorio, salvo cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 punto 2 del Reg. UE 1306/2013.

Le proroghe richieste dai beneficiari saranno esaminate e concesse da parte del RdS.

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 19) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 254/2017, nonché alla la D.G.R. N. 785 del 26 luglio 2017 relativa all’adozione delle disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2011, n. 2490 per il mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o animali, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 20) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 254/2017

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla DGR n° 254/2017

Articolo 21 - Il responsabile di procedimento

Il RdS è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Produzioni Vegetali; il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Filippo Corbo, P.O. Comparto Orticolo, Frutticolo e Agrumicolo.

Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell’istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. li., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall’art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

Il Servizio FAQ sarà attivata a partire dal **ventesimo giorno** dopo la pubblicazione sul BUR del presente bando.

Le FAQ costituiranno allegato del manuale di istruttoria del RdS. Sono ammessi solo inviati via mail all’indirizzo **adg.psr@regione.basilicata.it**

Le FAQ costituiranno allegato del manuale di istruttoria del RdS.

Si rammenta che il suddetto servizio è esclusivamente finalizzato a fornire chiarimenti e specifiche sul bando e non può connotarsi come strumento pre – istruttorio. In tali ultime circostanza il RdS si riserva di non fornire risposte oppure di rispondere che *“il quesito riveste carattere pre –istruttorio.”*

I beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014 con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

1. Durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:
 - o fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - o collocando per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore ad € 10.000 e in funzione dell'operazione sovvenzionata(ad esempio per le operazioni di cui all'art.20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con le informazioni dell'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione , in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi € 50.000 , apponendo, in luogo ben visibile al pubblico, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dal Leader;
2. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di adeguate dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) Le informazioni sul progetto (nome dell'operazione, descrizione e principale obiettivo dell'operazione, sostegno finanziario dell'Unione) non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa e devono riportare altresì:
 - o l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: " Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Basilicata
 - b) Tutte le indicazioni per la predisposizione dei prodotti di comunicazione sono reperibili sul manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014-2020 insieme ai loghi in alta risoluzione scaricabili dal sito <http://europa.basilicata.it/feasr/> Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.
 - c) Le pubblicazioni (opuscoli pieghevoli, bollettini ed ogni altro materiale analogo) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione con i rispettivi emblemi. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione del del FEASR e/o PSR nazionale.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", alle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla DGR n° 254/2017, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutte le informazioni contenute nella domanda **hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi degli articoli **46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445**.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- a) La revoca del finanziamento concesso;
- b) L'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- c) L'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- d) L'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Articolo 24 – Allegati

Allegato 1 - Piano Aziendale